

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTE PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 14 novembre 2008

*Prezzo € 12,60
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2008, n. 16.

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il Consorzio adegua il proprio Statuto e regolamenti interni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 265 dell'11 novembre 2008.

Art. 6 quater

(Modifica alla legge regionale

24 dicembre 2007, n. 38 *Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento*)

1. All'articolo 7, comma 3, della l.r. 38/2007, dopo le parole: «fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione», eliminare le parole: «previste dallo stesso articolo 2» e aggiungere le seguenti: «e comunque fino all'assunzione a tempo indeterminato in attuazione del piano di stabilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1».

Art. 6 quinquies

(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 *Norme in materia di bonifica*)

1. All'articolo 19, comma 4 della l.r. 30/2004 dopo le parole: «che traggono un beneficio» abrogare le seguenti: «diretto e specifico».

2. All'articolo 20, comma 1 della l.r. 30/2004 dopo le parole: «beneficio di bonifica consiste nel vantaggio» abrogare le seguenti: «diretto e specifico».

3. All'articolo 20 della l.r. 30/2004 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5.

4. All'articolo 20 della l.r. 30/2004, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all'articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell'intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che si allega alla presente legge.»

Art. 9

(Avvio delle misure 226 e 227 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013)

1. Al fine di garantire l'avvio delle misure 226 e 227, previste dal Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2007-2013, in cui la Regione è beneficiario finale, è autorizzata, per l'anno 2008, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la spesa di euro 200.000,00 (UPB 07.2.001-cap. 8303 - Rif. Entrata UPB 4.03.004-cap. 1303).

**TITOLO III
NORME FINALI**

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e al bilancio pluriennale 2008/2010 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B), allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme riscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 13 novembre 2008

LORENZETTI